

Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 80 del 20 dicembre 2016

OGGETTO	Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XX
----------------	---

Pres.

Ass.

Presidente: Marco Mazzoni

X

Membro: Maria Mazzoli

X


Membro: Stefania Severi

X

Presidente: Marco Mazzoni

Estensore: Beatrice Cairoli

Il Verbalizzante: Monica Cappelli



Definizione della controversia XXX contro Telecom Italia XX

(GU14 N. XX/2015 + XX/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE UMBRIA

nella riunione del 20 dicembre 2016,

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante *“Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”* e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n.3”*;

VISTA la deliberazione del Co.Re.Com. Dell'Umbria n. 7 dell'11 giugno 2015, concernente l'approvazione del *“Regolamento interno e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*, di cui all'articolo 9 della l.r. n. 28/2015;


VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”* (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/CONS recante *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di*



Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995 n.481*” (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTE le istanze e la documentazione alle medesime allegata rispettivamente del 11.5.2015 (prot. n. XX/2015) e del 27.5.2015 (prot. XX/2015) con le quali il Sig. XXX, residente in XXXXX, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Telecom Italia XX;

VISTI gli atti del procedimento inerente l'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del presente procedimento;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

VISTA la proposta del Dirigente;


UDITA la relazione del Consigliere Delegato;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

L'istante, in relazione alle utenze n. XXXXXX e n. XXXXX, nelle istanze GU 14 depositate contro Telecom rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- a. in data 21 gennaio 2014 richiedeva a Telecom Italia il passaggio dell'utenza n. XXXX da *business* a residenziale; l'operatore non ha restituito il deposito cauzionale dell'importo di euro 34,92, in ordine al quale, anzi, ha emesso la bolletta n. X/14, a credito ma mai rimborsata;
- b. da anni, Telecom indebitamente fattura costi relativi a chiamate non già effettuate ma ricevute da numerazioni speciali di altri operatori, con indicazione della relativa voce di costo “addebito ripartito”;
- c. in più occasioni richiedeva all'operatore copia della documentazione attestante il traffico in uscita sulla predetta numerazione dei 24 mesi antecedenti, ritenendo che gli importi fatturati a suo carico a titolo di “addebito ripartito” fossero relativi a chiamate in entrata sulla numerazione e non già in uscita; Telecom, tuttavia, non offriva positivo riscontro alla richiesta, anzi precisando, in sede di udienza di conciliazione, che avrebbe potuto fornire tale documentazione solo per i sei mesi precedenti;



Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

d. rimanevano inevasi da parte dell'operatore sia la richiesta dell'istante di ricevere copia del traffico in uscita sulla propria utenza relativo ai 24 mesi antecedenti, sia i numerosi reclami inoltrati;

e. il 13 gennaio 2015 venivano sospesi, per l'utenza XXXXX, i servizi voce e adsl; l'adsl anche il 14 e il 16 gennaio 2015 nuovamente sia il servizio voce che adsl;

f. con riguardo alla numerazione XXXXX, non è mai stato rimborsato il deposito cauzionale, nonostante la linea sia stata cessata nel 2014;

g. nonostante non sia mai stata richiesta l'attivazione dell'opzione superinternet, e malgrado gli storni riconosciuti in conciliazione, i costi della stessa venivano addebitati, pertanto reclamava con fax in data 16/01/2015;

h. nel conto dicembre 2014 venivano addebitati €6,23 di indennità ritardato pagamento del conto 4/14, non dovuti in quanto trattasi di fattura stornata con verbale di conciliazione;

i. nel conto aprile 2015 veniva indebitamente fatturata la somma di euro 9,42 per indennità da ritardato pagamento del conto 6/14, ritardato pagamento dovuto all'errata fatturazione di importi non dovuti.

In base a tali premesse, l'istante, nelle proprie istanze, ha richiesto:

i. il rimborso dell'importo di euro 34,92 a titolo di deposito cauzionale per la numerazione XXXXX, oltre gli interessi legali maturati dal 21 gennaio 2014 in poi, quantificati sino alla data di presentazione dell'istanza in euro 150,00;

ii la cessazione immediata della fatturazione delle chiamate ricevute;

iii di ricevere la documentazione del traffico delle chiamate uscenti per i 24 mesi precedenti, come previsto dal d.lgs. 196/2003;

iv. il rimborso degli importi corrisposti in ragione della fatturazione emessa dall'operatore negli ultimi 5 anni per chiamate mai effettuate, ma ricevute ed indebitamente fatturate dall'operatore, quantificato in euro 300,00;

v. il rimborso per non aver ricevuto i tabulati delle chiamate uscenti richiesti in data 12 gennaio 2015, quantificato in euro 50,00;


vi. il rimborso delle spese per i reclami all'operatore, nella misura di euro 70,00;

vii. indennizzo per mancato riscontro ai reclami, nella misura di euro 70,00;

viii. indennizzo per sospensione della linea telefonica per due giorni e per la sospensione dell'adsl per tre giorni, quantificato in euro 56,25 e euro 30 per averla staccata senza comunicazione;

ix. il rimborso di euro 5,60 e 8,06 relativi a superinternet e interessi legali;

x. il ripristino della documentazione dei consumi in allegato alle bollette e la documentazione del conto bimestrale febbraio e aprile 2015, mai arrivata;




Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

- xi. il rimborso di euro 6,23 di indennità ritardato pagamento di una bolletta stornata e relativi interessi legali, quantificati in euro 30;
- xii. Il rimborso di euro 9,42 addebitati nella bolletta aprile 2015, riferiti al conto n. 6/14, e relativi interessi legali, quantificati in euro 10;
- xiii. il blocco della fatturazione delle chiamate ricevute;
- xiv. la documentazione concernente il traffico relativo alle chiamate uscenti di entrambe le numerazioni per i 24 mesi antecedenti il verbale del Corecom;
- xv. la restituzione degli importi pagati negli ultimi 10 anni per chiamate relative a numeri speciali ricevute e interessi legali ad essi relativi, quantificati in euro 500 ciascuno;
- xvi. il rimborso per non aver ricevuto i tabulati di documentazione delle chiamate uscenti, quantificato in euro 50;
- xvii. indennizzo per aver violato la legge sulla privacy quantificato in euro 100;
- xviii. la restituzione del deposito cauzionale, relativo alla numerazione XXXXX, di euro 12,50 e relativi interessi legali, quantificati in euro 60;
- xix. indennizzo per mancata risposta ai reclami quantificata in euro 50;
- xx. il rimborso spese per 21 reclami dal 2009 in poi, per un totale di euro 105;
- xxi. Il rimborso spese per le fotocopie, la carta e l'inchiostro, quantificato in euro 35.

2. La posizione dell'operatore.

La società Telecom Italia XX, nei propri scritti difensivi, ha rappresentato: *“quanto alle contestazioni relative a telefonate verso numerazioni non geografiche fatturate da Telecom, oltre a confermare la regolarità degli addebiti, si ribadisce quanto già affermato dal Gestore in risposta ai reclami presentati dall'utente, ovvero che si tratta di numerazioni gestite da altri operatori telefonici che, come previsto dalle normative vigenti, Telecom deve fatturare per loro conto (doc.n.1 e doc.n.2). Anche in merito alle contestazioni relative al dettaglio del traffico, si ribadisce quanto già sostenuto da Telecom nelle lettere di risposta ai reclami presentati dal Sig. XXXX. La normativa vigente in materia, nello specifico l'art. 132, c.1 del D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 109/2008 di attuazione della direttiva 2006/24/CE, impone dal 3 luglio 2008 una conservazione dei dati di traffico telefonico per 24 mesi unicamente ai fini di accertamento e repressione dei reati. Fuori da queste ipotesi, ovvero in caso di controversie civili, amministrative o contabili, il Gestore è tenuto a fornire la documentazione relativa al traffico solo per i sei mesi precedenti la richiesta. Relativamente alle doglianze per il mancato rimborso del deposito cauzionale, occorre rilevare che questa tematica, così come tutte le altre trattate nel presente GU14, furono già oggetto della conciliazione di cui ai verbali del 12.1.2015 (doc.n.3), in cui Telecom aveva proposto, e l'utente accettato, per l'utenza n.0742.72944, lo*



Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

storno del debito residuo relativo al conto n.2/06 e l'annullamento dei conti telefonici nn. 5/14 e 6/14 ed un indennizzo di € 100,00; mentre per la numerazione XXXXX, il rimborso di € 21,48 su fattura di prossima emissione, l'annullamento del conto 4/14 e il riconoscimento dell'importo di € 250,00. Nello specifico, il rimborso del deposito cauzionale era contenuto nel conto 5/14, annullato come stabilito nell'accordo del 12.1.2015. Per l'opzione super internet, detto servizio è stato cessato e l'abbonamento è stato rimborsato sia nel conto 2/15 (doc.n.4) sia in parte ricompreso nella somma di € 250,00 riconosciuta all'utente in sede Corecom. Si precisa altresì che Telecom, in ottemperanza a quanto pattuito in sede Corecom ha altresì accreditato nel conto 3/15 l'importo di € 21,48 (doc.n.5) ed ha emesso le note di credito previste (doc.n.6), con ciò adempiendo a tutte le proprie obbligazioni. Pertanto si chiede, come già peraltro richiesto da Telecom con email del 2.3.2015 (doc.n.7), che l'istanza GU14 venga dichiarata inammissibile".

3. Motivazione della decisione.

In via preliminare, per quanto concerne le richieste di cui ai punti vi), xx) e xxi) le stesse si sostanziano in una richiesta di ristoro di un danno emergente, in ordine alla quale il Corecom non è competente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, commi 4 e 5 del Regolamento, a mente del quale l'Agcom, e per essa il Corecom, può solo condannare ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi, restando salvo il diritto delle parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.


Le domande di cui ai punti ii), iii), x), xiii), xiv), non saranno oggetto di trattazione in quanto sono volte ad ottenere un *facere* che non rientra nel contenuto c.d. vincolato del provvedimento di definizione, così come previsto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento.

Anche le domande di cui ai punti v), xvi e xvii) non saranno oggetto di trattazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie tipizzate dal Regolamento indennizzi.

In ordine alla richiesta sub i), relativa alla restituzione del deposito cauzionale relativamente alla numerazione XXXXX, oltre a risultare cessata la materia del contendere in quanto l'istante, nella nota di replica inviata via fax in data 23/07/2015, dichiara espressamente che detto importo è stato restituito in data 02/07/2015, è coperta dal verbale del 12/01/2015 relativo all'UG n. 1967/14.

La richiesta di cui al punto xviii), concernente il rimborso della somma di euro 12,50 è inammissibile in quanto compresa tra le richieste inoltrate a mezzo formulario UG n. XXX/14, relativamente al quale le parti hanno raggiunto un accordo in sede di udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione in data 12/01/2015, pertanto nulla è dovuto.

Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte nei limiti e nei termini di seguito precisati.



La richiesta di indennizzo per mancato riscontro al reclamo è accoglibile con riferimento al reclamo inviato via fax all'operatore in data 16/01/2015, in quanto gli altri reclami depositati in atti sono antecedenti alle udienze di conciliazione tenutesi in data 12/01/2015 e pertanto risultano compresi nell'accordo raggiunto in quella sede.

Poichè dagli atti depositati non risulta che l'operatore abbia riscontrato detto reclamo, l'istante ha diritto all'indennizzo previsto dall'articolo 11 del Regolamento indennizzi. Pertanto, tenuto conto del fatto che la prima occasione in cui l'istante si è confrontato con l'operatore è rappresentata dall'udienza di discussione, tenutasi in data 04/03/2016, la richiesta, come riportata nei formulari GU14 nn. XX/15 e XX/15, della somma complessiva, a titolo di mancato riscontro, di euro 120 (70 + 50), può essere accolta.


Uguualmente può essere accolta la richiesta di rimborso della somma di 6,23 euro addebitata a titolo di indennità ritardato pagamento del conto n. 4/14 in quanto detto conto è stato integralmente stornato dall'operatore, come risulta da verbale di conciliazione relativo al formulario UG n. XX/14 del 12/01/2015.

La richiesta di rimborso di cui al punto xii) di euro 9,42 non può essere accolta in quanto l'istante, nel verbale del 12/01/2015 già menzionato, si era impegnato al pagamento del conto n. 6/14, relativo alla numerazione XXXX, in cui detta somma è addebitata, come risulta dal conto aprile 2015, in atti (numero di fattura: XXXX, emessa il 07/04/2015).

La richiesta di indennizzo per sospensione del servizio merita accoglimento, atteso che l'operatore non si è difeso in punto.

A questo proposito, in relazione all'efficacia probatoria delle affermazioni dell'istante, assume rilievo il principio secondo cui, in assenza di contestazioni da parte dell'operatore, quanto dichiarato dal Sig. XXXX va ritenuto provato. In tal senso dispone l'articolo 115, comma 1 c.p.c., da considerarsi come espressivo di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti "non specificamente contestati" (*ex multis*, Corecom E. Romagna, del. 15/10; Corecom Lazio, del. 43/12; Corecom Lombardia, del. 17/12). La stessa Corte di Cassazione, peraltro, ha statuito che i fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dall'onere di fornire la relativa prova (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, sez. III, n. 22837 del 10.11.2010).

Venendo al caso di specie, l'istante lamenta la sospensione dei servizi voce e adsl (linea XXXXX) nei giorni 13 e 16 gennaio 2015, nonché la sospensione del solo servizio adsl nel giorno 14/01/2015. In relazione a tanto il Sig. XXXX, nella documentazione allegata all'istanza GU14 n. XX/15, ha chiesto l'applicazione degli indennizzi contrattualmente stabiliti e, nel caso di specie, dall'articolo 27 delle Condizioni generali di contratto di Telecom, pari al 50% del canone mensile di abbonamento per ogni giorno di sospensione.



Pertanto, ritenuto di accogliere la richiesta, anche alla luce del disposto dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento indennizzi, e tenuto conto del fatto che l'istante, non contestato dall'operatore, dichiara che detto canone mensile ammonta a 22,50 euro, fatti i conti, spetta al Sig. XXXX la somma di euro 56,25 [(11,25 X 2 gg X 2 servizi) + (11,25 X 1 g X 1 servizio)].

La richiesta di cui al punto ix), riguardante il rimborso di somme corrisposte in relazione all'opzione "super internet", non può essere accolta, poiché nel verbale di conciliazione del 12/01/2016, corrispondente all'UG n. XX/14, è riportato che "l'operatore si impegna a cessare il servizio super internet ed a rimborsare l'importo di euro 21,48". In punto, dalla documentazione versata in atti dall'istante, risulta che la somma di euro 8,06, addebitati nella fattura del 5 dicembre 2014 è coperta dal verbale del 12/01/2015; ugualmente a dirsi per la somma di 5,60 euro, addebitati nella fattura n. XXXX di febbraio 2015, in quanto, dalla fattura medesima, risulta che detto addebito è riferito al periodo 01/12/2014 – 12/01/2015, evidentemente antecedente al citato verbale.


La richiesta di cui ai punti iv) e xv) relativa al rimborso di somme concernenti chiamate a numeri speciali merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

La materia è regolata dalla delibera Agcom n. 418/07/CONS, il cui articolo 2, comma 6 prevede che gli operatori devono informare gli utenti circa la disponibilità gratuita dello sbarramento selettivo di chiamata, come individuato dal comma 1. Dalla documentazione depositata non risulta che Telecom abbia adempiuto l'obbligo informativo nei confronti dell'utente circa la possibilità di attivare il predetto blocco selettivo di chiamata.

Il gestore inoltre non ha provato l'esattezza dei dati posti a base della fattura, nè ha indicato la natura ed il tipo degli accertamenti espletati a conforto dell'asserita correttezza degli addebiti contestati.

In materia, si ricorda che, secondo il costante orientamento dell'Autorità (tra le altre, del. 110/10/CIR) le fatture oggetto di contestazione non costituiscono prova che il traffico telefonico contabilizzato sull'utenza *de qua* sia stato effettivamente effettuato in quanto la fattura non costituisce un negozio di accertamento, diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico, restando rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo al fornitore del servizio telefonico l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n.10313).

Da quanto precede, discende il diritto dell'istante allo storno/ rimborso delle somme corrisposte in relazione al traffico telefonico concernente numerazioni speciali, a decorrere, in applicazione



Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

dell'articolo 123 del Codice della Privacy, dalla fatturazione relativa ai sei mesi antecedenti il reclamo del 3 agosto 2009, citato dall'operatore nella missiva con cui riscontrava detto reclamo, allegata sub 1) alla memoria Telecom, con obbligo di ricalcolo e di regolarizzazione della situazione amministrativa e contabile dell'istante.

Poiché le somme riconosciute da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, le somme come sopra determinate devono essere maggiorate dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 2-bis e 19, comma 6 del Regolamento Agcom 173/07/CONS e del principio, ivi enunciato, di sinteticità e chiarezza di tutte le dichiarazioni delle parti, tenuto conto, inoltre, di quanto esplicitato, a questo proposito, nella delibera Agcom n. 276/13/CONS, Par. III.5.4 (Spese di procedura), richiamato infine il principio di carattere generale espresso dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 2.7.2010, n.104 (Nuovo Codice del Processo amministrativo), visto anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez I, n. 346/2013, in tema di violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di procedura tra le parti.

Udita la relazione

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. XXXX, corrente in XXXX,

A) l'operatore Vodafone Italia XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:


- **versare** l'indennizzo di euro 120, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento indennizzi;
- **rimborsare/stornare** all'istante la somma di euro 6,23;
- **versare** all'istante l'indennizzo di euro 56,25, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento indennizzi;
- **rimborsare/stornare** all'istante le somme corrisposte in relazione al traffico telefonico concernente numerazioni speciali, a decorrere dal 3 febbraio 2009, con obbligo di ricalcolo e di regolarizzazione della situazione amministrativa e contabile dell'utente.

Le somme di cui ai punti precedenti dovranno essere maggiorate dell'importo degli interessi legali, calcolati dalla data del deposito dell'istanza sino al saldo effettivo.

B) Il rigetto delle altre domande.

Spese di procedura compensate.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale



Servizio Comunicazione e Assistenza al Co.Re.Com.

ulteriore danno subito, come previsto dall'art 19 comma 5 del Regolamento.

L'operatore sopraindicato è tenuto ad effettuare i suddetti pagamenti e a comunicare a questo CO.RE.COM l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro sessanta giorni dalla notifica dello medesimo.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del CO.RE.COM e dell'Autorità (www.agcom.it).

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Dr.ssa Rosalba Iannucci)